



COMUNE di BUSACHI

Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1 09082 C.F. 00541880951
Tel. 0783 62010 - 62274 - Fax 0783 62433 -
ragioneria@comune.busachi.or.it

Busachi, 25.05.2011

Prot 2959

**CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CHIOSCO CON ANNESSO
CAMPO DI CALCETTO IN LOCALITA' GIOLANTINE CIG 1246916B9F**

Art.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra l'amministrazione comunale di Busachi e l'appaltatore in relazione all'affidamento della gestione unitaria del chiosco e del campo comunale di calcetto in Busachi in località Giolantine.

La concessione ha per oggetto la "GESTIONE DELLA STRUTTURA COMPRENDENTE IL CHIOSCO, IL CAMPO DI CALCETTO nonché LA MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE CIRCOSTANTE", di proprietà del Comune di Busachi situato in località Giolantine.

All'inizio della gestione viene redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di consistenza patrimoniale che fa fede tra le parti della consistenza e dello stato d'uso dei beni mobili e immobili e delle attrezzature consegnate.

Art. 2 – CHIOSCO E CAMPO DI CALCETTO

Il chiosco bar sito nell'area verde in località Giolantine consiste in un locale completo di impianti, arredi ed attrezzature (indicati in apposito elenco depositato agli atti per la consultazione), collaudato e in fase di rilascio del certificato di agibilità.

In ottemperanza al programma stabilito dal consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 26.10.2004, come integrata con Deliberazione C.C. n. 10 del 15.05.2008, nonché dalla giunta comunale con deliberazione n. 42 del 05.05.2011 relative all'impiego dei fondi assegnati al Comune di Busachi ai sensi dell'art.19 della L.R. n.37/98 per l'annualità 2003 (realizzazione chiosco e arredo del bar) è obbligatorio da parte del soggetto aggiudicatario **l'assunzione a part time e temporaneo** (per almeno trenta mesi nell'arco dell'intera vigenza del contratto e per almeno cinque mesi durante ciascun anno di validità dello stesso) **di almeno una unità lavorativa.**

Il campo di calcetto è ubicato a fianco del chiosco bar ed è dotato di tappeto erboso sintetico e di servizi igienici.

Nella domanda di partecipazione alla gara dovrà essere inserita apposita dichiarazione nella quale si attesti di aver preso visione dei locali, attrezzature, impianti ed arredi esistenti, di proprietà del Comune di Busachi.

Art.3 - DOVERI DELL' AFFIDATARIO.

L'affidatario, oltre allo svolgimento dell'attività commerciale di gestione del chiosco e del campo di calcetto, è soggetto ai seguenti obblighi:

- a) cura e manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti;
- b) cura, manutenzione e pulizia degli arbusti, fioriere, piante e spazi verdi mediante la perfetta tenuta con tutte le operazioni necessarie (falciatura dell'erba, irrigazione, concimazione e asportazione delle erbacce e quant'altro) da effettuare con la cadenza quindicinale o mensile;
- c) cura e manutenzione degli impianti idraulici ed elettrici finalizzando alla perfetta efficienza e sicurezza degli impianti;
- d) vigilanza e custodia delle strutture, segnalando, all'occorrenza, eventuali infrazioni alla Polizia Municipale o ad altre autorità competenti;
- e) cura di tutti gli spazi e delle aree contermini che dovranno essere mantenuti in stato di decoro e perfetta pulizia;
- f) cura e manutenzione delle infrastrutture presenti nel Parco affidate all'Affidatario, comprese le recinzioni e cancelli di accesso, anche se installati successivamente all'affidamento della presente concessione, da effettuarsi con cadenza biennale, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico circa gli interventi programmati e relativo assenso dello stesso;
- g) prioritariamente alla firma del contratto l'affidatario effettua la voltura degli allacci idrici ed elettrici inoltre versa una cauzione pari a € 300,00 per rivolturare le utenze al comune alla cessazione della gestione;
- h) dovrà far fronte ai costi derivanti dal consumo e per gli allacci esistenti alle reti di erogazione di acqua ed energia elettrica relativi al chiosco ed al campo sportivo e servizi igienici annessi;
- i) assumere, entro due mesi dalla stipula del contratto, il lavoratore residente nel Comune di Busachi da impiegare obbligatoriamente nella gestione delle attività del chiosco. L'assunzione obbligatoria di cui sopra (nonché le altre assunzioni facoltative indicate in sede di partecipazione alla gara) dovrà essere garantita per un periodo minimo di 30 mesi nell'arco dell'intera vigenza del contratto, e comunque per cinque mesi durante ciascun anno di validità dello stesso. La mancata assunzione del suddetto lavoratore (e delle altre eventuali figure indicate in sede di partecipazione alla gara), entro due mesi dalla stipula

del contratto di affidamento, comporterà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione definitiva;

- l) l'acquisto di quanto necessario a garantire gli interventi di pronto soccorso nell'impianto sportivo con presidi farmacologici ed attrezzature secondo quanto prescritto dall'ASL;
- m) l'acquisizione e il rispetto di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di gestione del campo di calcetto e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel bar-chiosco;
- n) la segnalazione per iscritto al Servizio Economico Finanziario del Comune di ogni disfunzione o guasto riscontrato nell'esercizio degli impianti, esclusi dalla competenza manutentiva ordinaria, non concernenti cioè: sostituzione vetri, riparazione porte, finestre infissi in genere e loro accessori quali: serrature, maniglie, ecc., riparazioni di interruttori, prese di corrente, sostituzione lampade, riparazione rubinetteria, tinteggiatura pareti, infissi e quant'altro necessario per mantenere gli impianti e le attrezzature nel normale stato di funzionamento. La tardiva segnalazione che abbia comportato danno grave all'Ente, implica l'integrale risarcimento del danno a carico del gestore;
- o) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie del personale dipendente;
- p) la nomina di un responsabile della gestione del campo di calcetto e del chiosco che sia anche responsabile della corretta applicazione del piano di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 per l'intera struttura da effettuarsi a carico del gestore.

Art. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione, rimane fissata in **6 anni** decorrenti dalla data della stipula del contratto.

La durata dell'affidamento può essere prorogata per un periodo massimo di sei mesi, in relazione alla revisione organizzativa complessiva del servizio ed al conseguente espletamento della procedura per l'individuazione di un nuovo affidatario.

Alla scadenza, fermo restando il divieto di rinnovo tacito, il contratto potrà essere oggetto di rinnovo in caso di accertata sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, previa ponderazione dei fattori finanziari ed economici ed adozione di apposito atto da parte del Comune di Busachi.

Art. 5 – VALORE DELLA CONCESSIONE E PAGAMENTO DEI CANONI

L'importo **annuale** del canone posto a base di gara è fissato in euro 2.400,00 oltre IVA di legge.

La ditta affidataria della gestione si obbliga a versare al Comune di Busachi il canone offerto in sede di partecipazione alla gara.

Il pagamento del canone annuo avverrà in rate mensili anticipate di pari importo da versare presso la tesoreria comunale entro il 5 di ogni mese di ciascun anno con esclusione della prima rata che andrà versata il giorno prima della sottoscrizione del contratto.

Il mancato o ritardato pagamento del canone , comporterà il pagamento di una penale di € 20 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni. Decorso tale termine si procederà alla risoluzione del contratto ed i canoni dovuti e non pagati, unitamente alla penale ed agli interessi di mora, verranno decurtati dal deposito cauzionale.

Art. 6 – UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCETTO E MODALITA' DI FRUIZIONE

Gli orari di apertura al pubblico del campo di calcetto e del chiosco sono fissati, su proposta del gestore, dall'amministrazione comunale.

Le tariffe dovranno essere proposte al Comune dall'Affidatario prima dell'inizio dell'attività e saranno approvate dal Comune previa verifica della congruità delle stesse.

Le stesse potranno subire annualmente motivate variazioni, su proposta del soggetto gestore, e previa approvazione da parte del Comune. Tali tariffe saranno esposte al pubblico presso i locali del chiosco.

Il gestore si obbliga a consentire l'utilizzo gratuito del campo di calcetto per la disputa delle partite di calcetto connesse con le attività scolastiche programmate dall'Istituto comprensivo di Busachi. Tale utilizzo dovrà essere concordato tra il gestore e l'Istituto comprensivo anche con l'eventuale intermediazione del Comune.

Art. 7 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CHIOSCO BAR

L'affidatario svolge il servizio di chiosco bar mediante personale in possesso di adeguata professionalità nonché dei requisiti prescritti dall'ordinamento vigente.

L'affidatario prima dell'avvio dell'attività di somministrazione deve comunicare al Responsabile del servizio l'elenco nominativo del/degli addetti a tali servizi, con l'indicazione specifica della qualifica posseduta e del curriculum formativo e professionale, se trattasi di lavoratore dipendente ovvero socio/imprenditore.

Per la gestione del chiosco l'affidatario dovrà impiegare un idoneo organico che assicuri la presenza di operatori qualificati, secondo il Piano di Occupazione allegato all'offerta per la partecipazione alla gara.

Qualora taluno degli operatori di cui al precedente comma cessi il proprio rapporto di collaborazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione scritta al Responsabile del Servizio entro due giorni dalla cessazione, anche se temporanea, del rapporto societario e/o di lavoro. In ogni caso l'affidatario deve provvedere tempestivamente (comunque

entro il termine massimo di 30 giorni) alla sostituzione con altro operatore e dare contestuale comunicazione al Responsabile del servizio, circa il nominativo, la specifica qualifica posseduta e il curriculum formativo e professionale dell'addetto subentrante.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti di qualunque operatore, le condizioni contrattuali economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente.

L'affidatario è tenuto all'osservanza ed all'applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti di tutti gli operatori, lavoratori dipendenti e non dipendenti. A tal fine deve presentare al Responsabile del Servizio, prima dell'effettivo inizio del servizio, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, il piano delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori come disciplinato dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 – IMPEDIMENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidatario deve segnalare immediatamente al Responsabile del servizio, circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio affidato, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

Qualora l'affidatario omettesse la comunicazione di tali circostanze, i danni eventualmente occorsi dovranno ritenersi cagionati per sua colpa.

Art. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'affidatario di subappaltare il servizio, o parte del medesimo, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto da parte dell'ente concedente ed il risarcimento a quest'ultimo dei danni e delle spese causati.

Art.11 - PERIODO OBBLIGATORIO DI APERTURA.

Le strutture oggetto della presente concessione dovranno obbligatoriamente essere aperte al pubblico per tutto il periodo indicato in sede di aggiudicazione e comunque per almeno 5 (cinque) mesi l'anno.

Gli orari di apertura, chiusura e il riposo settimanale, dovranno essere concordati con l'amministrazione Comunale, nel rispetto delle normative vigenti.

Il mancato rispetto di tali disposizioni, in assenza di gravi e giustificati motivi, debitamente documentati e comunicati al Comune, comporteranno la risoluzione del contratto.

Art.12. – DEPOSITI CAUZIONALI.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'Affidatario dovrà prestare cauzione definitiva sui valori di aggiudicazione della Concessione, nella misura pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione (ossia sull'importo annuo di aggiudicazione moltiplicato per la durata della concessione).

La prestazione della cauzione definitiva dovrà avvenire perentoriamente nel termine comunicato all'Affidatario dal Responsabile del servizio prima della stipula del contratto.

La cauzione definitiva può essere prestata mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs.n.385/93, ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario del Servizio di Tesoreria del Comune di Busachi: c/c n. 10013, IBAN: "IT10H0101587810000000010013 ", Banco di Sardegna.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà recare espressa clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di svincolo esclusivamente a seguito di dichiarazione liberatoria dell'amministrazione appaltante, da rilasciarsi solo dopo decorsi tre mesi dalla cessazione del contratto e/o previa definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

Art.13. - GARANZIE

L'affidatario è responsabile dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori e dei danni derivanti da irregolarità o carenze nell'esecuzione del servizio prestato.

A garanzia del risarcimento dei danni che l'Affidatario possa arrecare a terzi nella gestione affidatagli, lo stesso dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con garanzia prestata per massimale di €. 1.000.000,00 per ciascun sinistro a persone, animali o cose. Resta comunque a completo ed esclusivo carico dell'affidatario qualsiasi ulteriore risarcimento di danni causati, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell'ente concedente.

E' posta inoltre a carico dell'Affidatario la stipula delle seguenti polizze assicurative:

- 1) danni derivanti da *incendio e rischi accessori* (compresi gli atti vandalici) per i seguenti valori: Fabbricati €. 200.000,00, impianti, attrezzature ed arredi €. 50.000,00;
- 2) danni derivanti da *furto* per un valore di €. 20.000,00.

Copia delle polizze di cui sopra dovrà essere depositata agli atti del Comune alla firma del Contratto di affidamento della gestione.

Dovrà inoltre esibire fotocopia dei pagamenti delle rate delle polizze assicurative per tutta la vigenza del contratto.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione e le altre garanzie si rivelassero insufficienti a tutela dei danni subiti.

Art.14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Il contratto di affidamento potrà essere risolto, senza alcun genere di corrispettivo verso l'appaltatore, al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:

- 1) interruzione dei servizi di cui al presente atto senza giustificato motivo, ovvero interruzione limitata ad alcuno dei servizi ivi indicati, qualora l'affidatario non provveda alla ripresa del servizio medesimo entro il termine perentorio assegnato con formale richiesta del Responsabile del Servizio;
- 2) mancato o ritardato pagamento del canone protratto per oltre n. 1 (UNO) mesi, in assenza di gravi, giustificati e documentati motivi;
- 3) cessione in subappalto totale o parziale dei servizi di cui alla concessione;
- 4) mancata assegnazione del personale idoneo allo svolgimento delle attività, ovvero successiva riduzione rispetto ai parametri qualitativi e numerici occupazionali stabiliti e/o dichiarati in sede di gara, senza il ripristino dei livelli occupazionali nei termini assegnati;
- 5) omessa adozione delle cautele necessarie ai fini della prevenzione dei rischi e degli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modifiche;
- 7) inottemperanza all'obbligo di apertura delle strutture per il periodo fissato dal capitolato o per il maggiore periodo indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Nell'ipotesi di reiterate infrazioni comportanti l'applicazione di penali, ovvero inadempienze perduranti nonostante le richieste formali del Responsabile del Servizio, che comportino nel complesso gravi disservizi nella gestione dell'intera struttura affidata in concessione, non specificatamente previsti nell'elenco di cui sopra, il R.d.S., anche sulla base di eventuali direttive fornite dalla Giunta Comunale, potrà disporre formale addebito il quale, qualora disatteso entro il termine massimo assegnato, comporterà la risoluzione del contratto.

Per la risoluzione del contratto secondo le inadempienze di cui sopra, si conviene l'esclusione di ogni formalità legale, essendo sufficiente il preavviso di un mese, mediante notifica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che farà seguito alla determinazione del Responsabile del Servizio con la quale sia stata decisa la risoluzione stessa.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto per recesso dell'Affidatario, l'Ente concedente tratterrà l'intero importo della cauzione definitiva, rivalendosi per il recupero delle penali dovute e dei danni sulla polizza fideiussoria riservandosi comunque di adire le vie competenti per ottenere il risarcimento dei maggiori danni cagionati dall'affidatario.

Art.15 - RESTITUZIONE DELL'AREA E DELLE ATTREZZATURE.

E' facoltà dell'ente concedente pretendere la restituzione, alla scadenza del termine dell'affidamento, o qualora ricorrano le condizioni come previsto dal precedente articolo 14, delle aree e dei locali assegnati, delle relative strutture, attrezzature ed arredi, nella medesima condizione nella quale esse versavano e nella loro piena funzionalità al momento della loro consegna all'affidatario.

Su quest'ultimo, qualora tale restituzione non fosse possibile, graveranno tutte le spese relative alla riduzione delle aree e locali nello stato in cui si trovavano prima della attribuzione all' affidatario.

Art. 16 - SOPRALLUOGHI E VERIFICHE.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare opportuni controlli, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, per verificare la qualità e la funzionalità dei servizi erogati.

Art.17 - MODALITA' DELL'AGGIUDICAZIONE.

La concessione di cui al presente capitolato sarà effettuata mediante procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell' **"Offerta economicamente più vantaggiosa"** (art.83 del D. Lgs.n.163 del 12.4.2006).

Per individuare l'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa saranno valutati gli elementi indicati nel successivo articolo 19.

I concorrenti dovranno far pervenire la documentazione richiesta seguendo le modalità stabilite nel bando di gara e nel presente capitolato.

La concessione verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 18 - COMMISSIONE GIUDICATRICE.

L'esame e la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione verranno affidate ad apposita Commissione formata da 3 componenti, presieduta dal Responsabile del Servizio, costituita dopo la scadenza per la presentazione delle offerte.

La Commissione predisporrà una graduatoria di valutazione coerente e motivata sulla base dei criteri stabiliti dal successivo articolo 19, in base alla quale il Responsabile del Servizio affiderà il servizio oggetto della concessione.

Art. 19 - PARAMETRI DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE DELLE OFFERTE.

Al fine di valutare le offerte pervenute si fissano i seguenti parametri di valutazione:

- | | |
|--|-----------------|
| A) Ricaduta occupazionale per residenti di Busachi | PUNTI 54 |
| B) Valore economico dell'offerta | PUNTI 18 |
| c) Sede legale dell'impresa in Busachi | PUNTI 16 |
| D) Durata dell'apertura al pubblico | PUNTI 7 |
| E) presenza femminile | PUNTI 7 |

TOTALE**PUNTI 100**

Criteri di valutazione	Punteggio Massimo	parametro	Punti attribuibili	Note
A Ricaduta Occupazionale di residenti in Busachi*	54	Si attribuirà un punto per ogni mese di assunzione relativamente alle unità lavorative ulteriori rispetto a quella obbligatoria	1 punto per ogni mese	* - trattasi di occupazione ulteriore rispetto all'unità part time e temporanea per 30 mesi durante la vigenza del contratto, che dovrà essere obbligatoriamente assunta. Sono invece compresi soci e dipendenti che troveranno occupazione piena nell'attività
B Valore economico Dell'offerta (variazione in aumento rispetto al canone annuale posto a base di gara pari a euro 2.400,00 oltre IVA di legge)	18	Variazione > o uguale a 1% Variazione compresa tra 1 e 5% Variazione da 5,1 a 10% Variazione compresa tra 10 e 15% Variazione compresa tra 15 e 20% Variazione oltre il 20%	1 3 5 7 9 18	
C Sede legale dell'Impresa a Busachi	16	SI NO	10 0	
E Durata dell'apertura al pubblico (durata ulteriore rispetto ai cinque mesi obbligatori)	7	Un punto per ogni mese ulteriore di apertura al pubblico		

all'anno)				
E Presenza femminile *	5	SI NO	5 0	Nella compagine imprenditoriale occupata a tempo pieno. *

II rapporto di valutazione sarà reso pubblico, mediante affissione all'Albo Pretorio.

Art.20 - SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE

La partecipazione alla gara è aperta a imprenditori singoli e a società di persone, di capitali e cooperative. Qualora uno o più persone intendano costituire una nuova impresa (in qualunque forma giuridica) al fine di partecipare alla presente gara, esse sono comunque legittimate a partecipare qualora presentino, in allegato alla domanda, una dichiarazione sottoscritta dal proponente e da tutti gli altri eventuali componenti attestante la volontà di costituire una nuova impresa, indicante la persona fisica designata a presentare la domanda di partecipazione alla gara, l'elenco dei futuri componenti della compagine costituenda (dati anagrafici completi e codici fiscali), nonché precisazione della ragione sociale che si intende assumere e la futura sede legale della società.

Entro il termine assegnato dal Responsabile del Servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà produrre i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla gara e i requisiti necessari all'avvio dell'attività.

Nel caso di nuova impresa, la mancata costituzione dell'impresa entro il termine perentoriamente assegnato comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e l'attribuzione automatica al successivo avente diritto.

Art. 21 - CONDIZIONI SOGGETTIVE.

I soggetti partecipanti alla gara, a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione, non devono trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni:

- stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ne' avere in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- sottoposti a provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423, ovvero di una delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 31/5/1965 n.575, l'esclusione opera come indicato al comma 1), lett.b) dell'art.38 del D.Lgs.163/2006 (disposizioni antimafia);
- riportato sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale: l'esclusione opera come indicato al comma 1), lett. c) dell'art. 38 del D.Lgs.163/2006;

- commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, compreso il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dal Comune di Busachi, secondo motivata valutazione del competente organo comunale, ovvero commesso gravi errori nell'esercizio della propria attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo da parte del Comune di Busachi;
- commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.8/6/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Qualora partecipi alla gara una società o cooperativa, costituita o costituenda, i requisiti medesimi devono essere posseduti da chi riveste o rivestirà la carica di Legale rappresentante (e tutti gli amministratori muniti di rappresentanza) nonché da tutti i soci - o futuri soci - in caso di società in nome collettivo o di soci accomandatari, a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione alla gara nei confronti della formazione tutta.

Per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 5/2006, è inoltre tassativamente richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla regione;
- avere esercitato in proprio o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale si intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;
- essere stato iscritto nell'arco degli ultimi 5 anni al registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11.06.1971, n. 426 (disciplina del commercio).

Nel caso di società i requisiti sopra descritti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attività.

ART. 22 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'interessato dovrà presentare

- a) **domanda di partecipazione alla gara**, redatta in lingua italiana, (secondo lo schema allegato), **attestante** tutti i dati relativi al titolare della Ditta partecipante ovvero al legale rappresentante della società o cooperativa: denominazione e ragione sociale della stessa, sede legale, codice fiscale e partita IVA. Le Ditte individuali o societarie di successiva costituzione, dovranno fornire tali dati entro i termini assegnati per la stipula del contratto di aggiudicazione.
- b) Espressa dichiarazione (ove necessario) dell'intendimento di costituire Società, Cooperativa ovvero Ditta Individuale;
- c) Dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, sottoscritta da chi presenta la domanda di partecipazione (con allegata copia di un documento d'identità in corso di validità) attestante:
 - gli estremi dell'iscrizione al R.E.C., ovvero il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione;
 - il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 2, comma 1, 4 e 5 della legge regionale della Sardegna 18 maggio 2006, n. 5;
 - di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.LP.S. (R.D. 773/1931) e che non sussistono cause di divieto sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della legge 31.02.1965, n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia);
 - gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. se già posseduto;
 - di aver preso visione di tutte le clausole del capitolato d'oneri, nonché delle modalità di gara che vengono accettate integralmente senza opporre obiezioni o riserve;
 - di aver preso visione delle aree e delle strutture oggetto della concessione, con particolare riferimento agli impianti, arredi ed attrezzature per l'esercizio dell'attività di somministrazione;
 - l'impegno di fissare in Busachi la sede amministrativa per la gestione dei servizi oggetto della concessione;
 - che l'organico proposto in sede di gara è idoneo a garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto della concessione.

Alla domanda si dovrà **allegare**:

- **copia del capitolato speciale** sottoscritto in ogni pagina in segno di integrale e incondizionata accettazione;
- **plico n. 1**, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente quanto segue:

- **l'indicazione del periodo di apertura** che non potrà essere inferiore a 5 mesi per ciascun anno di validità del contratto;
- la descrizione del **Piano di Occupazione** che si intende attivare per la gestione dei servizi affidati in concessione, con precisazione numerica e qualitativa degli operatori, del numero di questi che sarà occupato da residenti di Busachi, del dato riguardante l'occupazione femminile, dell'indicazione circa il tempo pieno, parziale o stagionale degli occupati. La situazione occupazionale dovrà essere riferita alla data dell'avvio dell'attività e per tutto il periodo di validità del contratto;
- il **Curriculum relativo all'esperienza** già maturata dai singoli e/o futuri soci ovvero dall'Impresa, nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, con indicazione precisa di tempi, luoghi ed eventuali titoli professionali posseduti (redatto sotto forma di dichiarazione resa ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445).
- **l'offerta economica**, in competente bollo, contenente l'offerta in rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara, secondo lo schema allegato al bando.

Le compagini societarie in corso di costituzione dovranno allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti attestante la volontà di costituire futura compagine societaria, indicante la persona fisica designata a presentare la domanda di partecipazione alla gara, l'elenco dei futuri componenti della compagine costituenda con i dati anagrafici completi e codici fiscali, nonché la precisazione della ragione sociale che si intende assumere e della futura sede legale.

Il plico da trasmettere al Comune dovrà quindi contenere:

- 1) la domanda di partecipazione;
- 2) copia del capitolato speciale sottoscritto in ogni pagina;
- 3) il plico n. 1 necessario per la valutazione delle offerte;
- 4) l'eventuale documentazione da parte di società in corso di costituzione;
- 5) copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore la domanda.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzione penale (Art. 76 DPR 445/2000).
- b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

Art. 23 – AGGIUDICAZIONE STIPULA DEL CONTRATTO

Sulla base del verbale di valutazione delle offerte si procederà all'aggiudicazione provvisoria da parte della Commissione. Il Responsabile del Servizio dovrà adottare determinazione di aggiudicazione definitiva e provvedere a pubblicare l'esito della gara all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e della Regione, nonché comunicare il risultato di gara all'aggiudicatario ed a tutti i candidati che hanno presentato offerta, compresi gli esclusi a seguito dell'acquisizione della documentazione necessaria al fine della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara. Il soggetto aggiudicatario che, sulla base di quanto dichiarato nell'offerta, dovesse costituirsi in Società commerciale o cooperativa, ovvero in Ditta individuale, dovrà provvedere entro il termine assegnato dal Responsabile a presentare la documentazione necessaria.

Entro il termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva l'Affidatario dovrà produrre, per la stipula del Contratto, i seguenti documenti:

1. Cauzione definitiva
2. Polizza assicurativa responsabilità civile terzi
3. Polizze assicurative furto, incendio e rischi accessori
4. Piano delle misure per la sicurezza e salute dei lavoratori
5. Atto costitutivo o statuto della società, ove previsto
6. Qualora il soggetto aggiudicatario sia una società in fase di costituzione e non sia possibile produrre i relativi atti che si trovino in itinere (atto costitutivo, certificazione della CCIAA, ecc.) dovrà essere fornita apposita dichiarazione, rilasciata ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, attestante l'avvenuta costituzione della società, cooperativa od impresa individuale, nonché tutti i dati identificativi relativi, partita IVA, codice fiscale ed estremi dell'avvenuta iscrizione alla CCIAA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande inerenti la presente Concessione.

Prima della data fissata per l'inizio dell'attività l'affidatario dovrà consegnare obbligatoriamente al Responsabile del Servizio il Manuale H.A.C.C.P. - Manuale di autocontrollo – D.Lgs.n.155/1997.

Il termine fissato per la produzione dei documenti indicati **è perentorio**: il suo mancato rispetto comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, e l'ulteriore aggiudicazione al secondo classificato da parte del Responsabile del Servizio.

Sono a carico dell'affidatario tutte le imposte e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione nel caso d'uso.

Art.24 - CONTROVERSIE.

Per le controversie che dovessero insorgere tra l'affidatario e l'ente concedente circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali che non dovessero essere risolte in via amministrativa, competente é il Tribunale di Oristano.

Art. 25 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

Per tutti gli effetti del presente capitolato d'oneri l'Affidatario elegge domicilio nel Comune di Busachi.

Tutte le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo del messo comunale o per lettera raccomandata.

Art. 26 – SOTTOSCRIZIONE DI CLAUSOLE ONEROSE.

L'Affidatario dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341, comma 2, del Codice Civile, i seguenti articoli: 3 – 4 – 5– 11 – 13 – 14 – 15 .

Art.27 - DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Il Responsabile del Servizio
Giovanna Maria Aresi